

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2015-83 del 19/11/2015
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione quadro con ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente avente ad oggetto l'effettuazione dei controlli AIA statali.
Proposta	n. PDEL-2015-82 del 03/11/2015
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	Zinoni Franco
Responsabile del procedimento	Marroni Valerio

Questo giorno 19 (diciannove) novembre 2015 (duemilaquindici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione quadro con ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente avente ad oggetto l'effettuazione dei controlli AIA statali.

VISTA:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/4/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ISPRA si avvale, per gli impianti di competenza statale, delle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 4, del medesimo D. Lgs. n. 152/2006;
- che si rende pertanto necessario definire le procedure, le modalità e le condizioni delle suddette attività, nonché una programmazione operativa coordinata dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall'art. 29-decies commi 11-bis e 11-ter del medesimo D. Lgs. n. 152/2006;
- che risulta inoltre necessario definire delle procedure per il riparto delle tariffe dovute dal gestore per i controlli ai sensi all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/04/2008, in attuazione del D. Lgs. n. 59 del 18/02/2005 ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le procedure per l'individuazione dei gruppi ispettivi responsabili delle attività di controllo;

PREMESSO inoltre:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 22/01/2009 si era provveduto all'approvazione dello schema di convenzione con ISPRA per attività connesse all'art. 11, comma 11, del D.Lgs. n. 59/2005;
- che la suddetta convenzione, scaduta in data 22/01/2015, è stata prorogata fino alla sottoscrizione di nuova Convenzione e comunque per un periodo massimo di ulteriori sei mesi;

RILEVATO:

- che è stato pertanto concordato uno schema di convenzione quadro tra ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente che hanno, sul proprio territorio,

impianti AIA di competenza statale, al fine di regolare:

- le procedure, le modalità e le condizioni attraverso le quali ISPRA si avvale, per gli impianti IPPC di competenza statale, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, delle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006;
- le modalità di programmazione dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il riparto delle tariffe dovute dal gestore per i controlli ai sensi all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/04/2008 in attuazione del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n.59 ora D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- che il Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nella riunione del 15 luglio 2015 ha adottato il suddetto schema di convenzione quadro relativo ai controlli sul rispetto delle condizioni dettate dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che le attività e le relative modalità di realizzazione sono analiticamente descritte nello schema di convenzione quadro, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale e nel relativo Allegato;
- che la convenzione quadro allegata sub A) entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni;
- che per l'espletamento delle attività oggetto del piano dei controlli annuali, ISPRA riconosce all'Agenzia aderente un importo pari al 75% della tariffa relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e redazione dei documenti conseguenti e un importo pari al 100% della tariffa relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali, in caso di attività svolta prevalentemente dalla Agenzia, ovvero un importo pari al 50% della tariffa relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e redazione dei documenti conseguenti e pari al 100% della tariffa relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali, in caso di attività svolta in collaborazione tra ISPRA e l'Agenzia aderente;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente;
- pertanto opportuno sottoscrivere lo schema di convenzione quadro con ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, allegato sub A) al presente atto quale

parte integrante e sostanziale;

- che le attività previste saranno realizzate dalle Sezioni provinciali territorialmente competenti;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27 settembre 2010;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, il Dott. Valerio Marroni, Responsabile dell'Area Vigilanza e Controllo della Direzione Tecnica;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione quadro con ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto l'effettuazione dei controlli AIA statali;
2. di dare atto che la convenzione quadro allegata sub A) entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni;
3. di dare atto che per l'espletamento delle attività oggetto del piano dei controlli annuali, ISPRA riconosce all'Agenzia aderente un importo pari al 75% della tariffa relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e redazione dei documenti conseguenti e un importo pari al 100% della tariffa relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali, in caso di attività svolta prevalentemente dalla Agenzia, ovvero un importo pari al 50% della tariffa relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e redazione dei documenti conseguenti e pari al 100% della tariffa relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali, in caso di attività svolta in collaborazione tra ISPRA e l'Agenzia aderente;
4. di dare atto che le attività previste nella convenzione quadro di cui al precedente punto 1. saranno realizzate dalle Sezioni provinciali territorialmente competenti;
5. di individuare quale responsabile della convenzione, così come previsto all'art. 14, il Dott. Valerio Marroni, Responsabile dell'Area Vigilanza e Controllo della Direzione Tecnica.

PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 342 DEL 31/03/2015
(F.to Dott. Franco Zinoni)

CONVENZIONE QUADRO CONTROLLI AIA STATALI

TRA

Le seguenti Agenzie Regionali per la Protezione dell'ambiente, di seguito denominate "Agenzie aderenti":

ARTA Abruzzo con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Basilicata con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Calabria con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Campania con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Emilia Romagna con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Friuli Venezia Giulia con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega**

o altro atto equipollente) n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Lazio con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal *(ovvero)* agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della*(delega o altro atto equipollente)* n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Liguria con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal *(ovvero)* agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della*(delega o altro atto equipollente)* n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Lombardia con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal *(ovvero)* agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della*(delega o altro atto equipollente)* n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Marche con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal *(ovvero)* agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della*(delega o altro atto equipollente)* n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Molise con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal *(ovvero)* agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della*(delega o altro atto equipollente)* n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Piemonte con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal *(ovvero)* agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della*(delega o altro atto equipollente)* n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Puglia con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal *(ovvero)* agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della*(delega o altro atto equipollente)* n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Sardegna con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Sicilia con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Toscana con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Umbria con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

ARPA Veneto con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal **(ovvero)** agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della**(delega o altro atto equipollente)** n... .. del, dal, nato a, il

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Stefano Laporta, nato ail.....

PREMESSO CHE:

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”*;
3. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
4. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
5. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
6. la promozione e lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale necessita di un quadro chiaro ed omogeneo di procedure operative e che questo obiettivo è raggiungibile con una convenzione quadro tra ISPRA e le Agenzie Regionali interessate;
7. occorre definire le procedure, le modalità e le condizioni attraverso le quali ISPRA, per gli impianti di competenza statale, si avvale, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, delle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di

- controllo di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.;
8. occorre una programmazione operativa coordinata dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall'art. 29-decies commi 11-bis e 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 9. occorre definire delle procedure per il riparto delle tariffe dovute dal gestore per i controlli ai sensi all'art. 3 del Decreto del 24/04/2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del D.Lgs n.59 del 18/02/2005 ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 10. occorre definire le modalità di adesione e di recesso delle Agenzie alla convenzione quadro di cui al primo considerando.
 11. occorre definire le procedure per la individuazione dei gruppi ispettivi responsabili delle attività di controllo;
 12. occorre la garanzia che vi siano risorse umane di adeguata competenza e risorse materiali sufficienti per portare a termine il programma di controlli di cui trattasi;
 13. visto il concomitante e coordinato intervento di soggetti diversi, occorre definire il ruolo del personale dedicato ai controlli e la valenza degli esiti degli stessi;
 14. gli obblighi di trasparenza, informazione e comunicazione in materia ambientale comportano la necessità di definire i flussi di informazione, i contenuti della stessa e le responsabilità nella sua gestione nell'ambito delle attività di cui al punto 9;
 15. il Consiglio Federale ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" nella seduta del 15/07/2015 ha approvato il testo della Convenzione Quadro relativa ai controlli sul rispetto delle condizioni dettate dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 16. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
 17. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione quadro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e l'allegato tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

La presente convenzione quadro regola:

- a) le procedure, le modalità e le condizioni attraverso le quali ISPRA si avvale, per gli impianti IPPC di competenza statale, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", delle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) le modalità di programmazione dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall'art. 29-decies commi 11-bis e 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) il riparto delle tariffe dovute dal gestore per i controlli ai sensi all'art. 3 del Decreto del 24/04/2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59 ora Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

ART. 3

(Modalità di adesione)

- a) Tenuto conto che la partecipazione delle Agenzie Regionali e Provinciali è rilevante ai fini della compiuta realizzazione degli obiettivi e delle attività oggetto del presente atto, la Convenzione è aperta all'adesione di tutte le Agenzie mediante idoneo atto dell'organo che ne ha i poteri ai sensi del loro statuto o legge istitutiva.

ART. 4
(Recesso)

Le parti possono recedere dalla Presente Convenzione mediante comunicazione scritta, da notificare con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 5
(Modalità con le quali ISPRA si avvale delle Agenzie Regionali e Provinciali ai fini della presente Convenzione)

- a) Ai sensi dell'art. 29 – decies comma 11 del D.Lgs.152/06, ISPRA esegue i controlli per gli impianti di competenza statale avvalendosi delle Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti. Nell'ambito dell'attività di controllo viene accertato il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del decreto legislativo 152/06, secondo le modalità stabilite nel Programma triennale dei controlli di cui al successivo articolo 6.
- b) Con l'atto di adesione ISPRA e l'Agenzia si impegnano a mettere a disposizione per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tecnici di adeguata competenza e risorse materiali sufficienti per portare a termine il Programma triennale dei controlli.
- c) La composizione dei gruppi ispettivi, in funzione delle attività che saranno svolte da ISPRA, congiuntamente tra ISPRA e le Agenzie o autonomamente dalle Agenzie aderenti alla Convenzione, viene comunicata e confermata o variata in sede di programmazione esecutiva con comunicazione via mail a ISPRA – Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive, al più tardi quindici giorni prima della data concordata di avvio dell'ispezione ordinaria. ISPRA provvederà quindi ad effettuare la comunicazione di avvio della visita ispettiva ordinaria al Gestore dell'impianto, al MATTM e all'Agenzia competente per territorio.
- d) ISPRA e le Agenzie aderenti si impegnano inoltre a concordare preventivamente, ove possibile, eventuali attività di controllo straordinarie, non incluse nel programma dei controlli di cui all'art. 6, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di

validità del piano medesimo, anche in ragione di esposti/segnalazioni o in caso di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale.

- e) Per la disposizione delle ispezioni straordinarie, ISPRA si impegna a concordare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità di finanziamento delle stesse, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 29-decies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

ART. 6

(Condizioni di svolgimento delle attività di controllo da parte delle Agenzie Regionali e Provinciali)

- a) Per effetto del presente atto, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 da svolgersi secondo i programmi concordati ai sensi dell'art. 6, ai soli fini del controllo specifico e nei confronti del solo soggetto controllato, risultano equiparati:
- i. le attività del personale di ISPRA e delle Agenzie aderenti;
 - ii. gli atti, gli accertamenti, i prelievi, le analisi e le relazioni di controllo svolti dalle Agenzie regionali e provinciali rispetto a quelli svolti da ISPRA;
 - iii. le eventuali contestazioni di non conformità amministrative e penali sollevate dalle Agenzie Regionali e Provinciali rispetto a quelle sollevate da ISPRA.
- b) Ai fini dell'espletamento dei controlli oggetto della presente Convenzione, le Agenzie aderenti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono il ruolo di soggetto accertatore, titolare dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Le Agenzie aderenti garantiscono l'adeguatezza e l'idoneità del personale incaricato dell'espletamento delle attività di controllo di cui alla presente Convenzione, nonché ogni adempimento previsto dalla normativa vigente connesso alla loro attività.
- c) Fatto salvo il permanere delle funzioni di ISPRA, quale autorità competente per i controlli in impianti di competenza statale, il personale delle Agenzie aderenti, sulla base delle previsioni dei programmi concordati ai sensi dell'art. 6, può esercitare i poteri di cui al comma precedente sia autonomamente, che congiuntamente al personale di ISPRA. Nel caso in cui nell'espletamento dei controlli siano accertati illeciti di natura penale, restano fermi i doveri dell'eventuale personale che opera con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006.

- d) ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione si impegnano alla reciproca e preventiva informazione tra le parti delle determinazioni assunte e degli atti da produrre, con riferimento a:
- i. atti, accertamenti e prelievi;
 - ii. eventuali contestazioni di non conformità amministrative e penali sollevate.
- e) ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente Convenzione, per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano ad applicare le modalità di coordinamento delle attività (avvio dell'ispezione, predisposizione del piano operativo di ispezione, ...) definite nell'allegato A al presente atto ed altresì ad utilizzare formati unificati per la produzione degli atti. A tal fine sono definiti nell'allegato A:
- i. formati per la verbalizzazione delle attività;
 - ii. formati per gli atti conseguenti di accertamento delle violazioni o di documentazione degli esiti del controllo.
- f) I formati di cui al punto e) che precede potranno essere oggetto di revisione, in ragione dell'evoluzione normativa e delle prassi operative, previa semplice condivisione tra ISPRA e le Agenzie aderenti.

ART. 7

(Trasmissione dei dati di controllo)

- a) Gli esiti dei controlli e le informazioni in materia ambientale rilevanti acquisite durante l'attività, sono trasmesse dalla Agenzia aderente ad ISPRA, nei tempi previsti dall'Allegato A, punto 1, lett. e), salvo diversi accordi presi nella programmazione esecutiva, per permettere il rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione e diffusione previsti dall'art. 29-decies commi 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'eventualità siano effettuate notizie di reato, l'Agenzia aderente ne dà pronta informazione ad ISPRA.
- b) La diffusione e l'accesso ai dati ambientali raccolti dalle Agenzie durante le attività di campionamento, controllo ed ispezione e da queste trasmesse ad ISPRA sono garantiti secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.

ART. 8

(Redazione e approvazione del programma dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi)

- a) Il programma di attività di controllo ordinario è redatto congiuntamente da ISPRA e dalle Agenzie aderenti sulla base dei piani regionali di cui all'art. dall'art. 29-decies commi 11-bis v e 11-ter vi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su base triennale con revisione annuale obbligatoria dello stesso.
- b) Il programma di attività e la sua revisione annuale sono approvati dal Consiglio Federale di cui all'art.13 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche attraverso gli organismi tecnici di cui il Consiglio Federale si è dotato.
- c) Nell'atto di approvazione sono specificati i limiti generali e/o caso specifici di flessibilità da utilizzare nella programmazione esecutiva delle attività e le responsabilità nella sua gestione.

ART. 9

(Contenuto del programma dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi)

- a) Il programma di attività è basato su quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sull'approccio dell'analisi di rischio che origina dalla Raccomandazione sui Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (RMCEI 2001/331/EC) nonché uniformato ai principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione e informatizzazione di cui alla "Intesa sulle linee guida in materia di controlli" ai sensi dell'art.14, comma 5, del decreto legge 9/2/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
- b) Il programma annuale dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi contiene anche l'indicazione della scansione temporale nel triennio, per ogni impianto soggetto, dei singoli controlli indicati all'art. 3 del Decreto del 24/04/2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del D.Lgs n.59 del 18/02/2005 ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- c) Nella redazione dei programmi di controllo, il periodo tra due visite in loco, viene determinato ai sensi dell'art. 29 decies comma 11- ter, utilizzando un metodo di valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni, approvato dal Consiglio

Federale, al fine di garantire omogeneità e coerenza del programma stesso sull'intero territorio nazionale.

- d) Il programma indica le attività che saranno svolte da ISPRA, congiuntamente tra ISPRA e le Agenzie o autonomamente dalle Agenzie aderenti alla convenzione.
- e) Le date di inizio e fine delle attività ispettive, il loro contenuto e i tempi di analisi sono definiti in accordo tra i responsabili di ISPRA e delle Agenzie. A seconda della complessità del lavoro, i tempi di trasmissione dei dati e delle relazioni previsti nell'Allegato A, possono essere modificati d'intesa tra i responsabili di ISPRA e delle Agenzie, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 29-decies comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- f) ISPRA può comunque avvalersi delle Agenzie aderenti per lo svolgimento di attività di controllo straordinarie, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 4.

ART. 10

(Coordinamento nazionale)

- a) ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente Convenzione si impegnano a definire e mantenere modalità operative omogenee e una consultazione preventiva e uno scambio di informazioni stretto, nello svolgimento delle loro attività nell'ambito di un apposito organo di coordinamento costituito in seno al Comitato Tecnico Permanente del Consiglio Federale delle Agenzie.
- b) ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente Convenzione si impegnano altresì a concordare e realizzare iniziative di formazione finalizzate alla più ampia condivisione delle modalità di coordinamento, nonché di indirizzi e protocolli comuni per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 11

(Riparto delle tariffe)

- c) Le attività ispettive di cui all'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs.152 /06 sono svolte con oneri a carico del gestore e le tariffe da applicare in relazione ai controlli oggetto delle presente Convenzione sono stabilite dal Decreto del 24/04/2008 del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del D.Lgs n.59 del 18/02/2005 ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo aggiornamenti della norma.

- d) Per l'espletamento delle attività oggetto del piano dei controlli annuali, ISPRA riconosce alla Agenzia un importo pari al 75% della tariffa relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e redazione dei documenti conseguenti e un importo pari al 100% della tariffa relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali, in caso di attività svolta prevalentemente dalla Agenzia, ovvero un importo pari al 50 % della tariffa relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e redazione dei documenti conseguenti e pari al 100% della tariffa relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali, in caso di attività svolta in collaborazione tra ISPRA e l'Agenzia aderente.
- e) La verifica dell'avvenuto versamento delle tariffe di cui al presente articolo da parte dei gestori, è effettuata da ISPRA. In caso di mancato pagamento, ISPRA provvede a darne comunicazione alle Agenzie in via preventiva rispetto al controllo e altresì al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in vista dell'attivazione delle conseguenti azioni di recupero.
- f) L'importo di cui al presente articolo, una volta avvenuto il pagamento della tariffa e l'incameramento del relativo importo da parte di ISPRA, sarà trasferito da ISPRA all'Agenzia in una unica rata annuale, dietro presentazione di nota di debito, che sarà trasmessa dall'Agenzia aderente in conformità ad uno schema concordato tra le parti.

ART. 12

(Accesso ai dati e loro diffusione)

- a) ISPRA garantisce la diffusione dei dati relativi alle attività di cui alla presente Convenzione mediante pubblicazione sul sito internet e nelle forme stabilite dalla propria organizzazione.
- b) Ai fini dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ISPRA inserisce le informazioni relative alle attività della presente Convenzione nei propri cataloghi di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
- c) L'Agenzia aderente pubblica sul proprio sito i collegamenti che rimandano alle informazioni diffuse da ISPRA ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e, ove possibile, collega le banche dati di ISPRA ai propri sistemi di

diffusione dei dati ambientali, in modo da renderne del tutto trasparente l'accesso al pubblico.

- d) La gestione delle richieste di accesso ai dati raccolti durante i controlli, le ispezioni e i prelievi, agli esiti delle determinazioni analitiche, agli esiti dei controlli e alle informazioni sulla attività di controllo di cui alla presente convenzione è garantita da ISPRA e dalle Agenzie aderenti alla presente convenzione ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- e) Laddove, sulle richieste di accesso pervenute, in ragione della collaborazione tra ISPRA e le Agenzie di cui alla presente convenzione, sorgano dubbi sulla sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ISPRA e le Agenzie si impegnano reciprocamente a sentire l'altro ente, in ordine alle decisioni da assumere. A tal fine, le parti si danno atto di ritenere sufficiente un semplice scambio di posta elettronica tra i responsabili per ISPRA e le Agenzie della convenzione.
- f) ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione si impegnano altresì alla reciproca informazione in ordine alle decisioni assunte in merito alle richieste di accesso ricevute.

ART. 13

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore).

ART. 14

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Le Parti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, si danno reciproca comunicazione del nominativo del proprio Responsabile di Convenzione.

ART. 15
(Obblighi delle Parti)

- a) Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
- b) Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 16
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 17
(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni

ART. 18
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 19

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 e secondo le vigenti norme del Decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"

ALLEGATO A

MODALITÀ DI COORDINAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- a) Per ciascuna ispezione prevista nel programma di cui all'art. 6 deve essere specificato:
- 1) il trimestre in cui è prevista l'effettuazione dell'ispezione;
 - 2) i parametri di cui è previsto il controllo.
- b) ISPRA, all'inizio di ciascun trimestre dell'anno a cui si riferisce il programma operativo comunica all'Agenzia aderente il nome del proprio referente di ogni singola installazione, se tale referente farà parte o meno del Gruppo Ispettivo e conferma altresì le date di cui al precedente punto 2) ipotizzate nel programma per lo svolgimento delle ispezioni, ovvero propone date diverse, sempre all'interno del trimestre previsto. Nel caso in cui ISPRA e l'Agenzia aderente ritenessero necessario effettuare l'ispezione in un trimestre diverso da quello indicato nel programma di cui all'art. 7, ISPRA provvede ad informare il Gestore e l'Autorità Competente dello spostamento di trimestre.
- c) Per ciascuna delle ispezioni prevista nel programma di cui al punto a) ISPRA avvia l'attività di ispezione e controllo dandone comunicazione all'Agenzia aderente. Nella suddetta comunicazione ISPRA rende note altresì le informazioni in proprio possesso circa l'avvenuto pagamento da parte del gestore, degli oneri di cui all'articolo 9 della convenzione. L'Agenzia aderente, successivamente e comunque con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per l'ispezione, nel rispetto del piano di monitoraggio e controllo approvato dall'Autorità Competente, trasmette ad ISPRA comunicazione sulla composizione del gruppo ispettivo.
- d) Qualora ISPRA partecipi all'ispezione con un proprio referente, si impegna a compilare ed inviare all'Agenzia aderente un Piano ed un Programma di ispezione, almeno 10 giorni prima della data prevista dell'inizio dell'ispezione. Nelle altre ipotesi, la compilazione del Piano e del Programma di ispezione sarà a cura dell'Agenzia aderente. In ogni caso, le parti si impegnano a concordare il Piano ed il Programma di ispezione entro i 5 giorni precedenti l'inizio dell'ispezione stessa.
- e) Ai fini di corrispondere al dettato del comma 5 dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/06, per ciascun impianto e attività ispettiva di cui al punto a) l'Agenzia aderente si impegna a trasmettere, non appena possibile e comunque entro 10 giorni dall'ultimo sopralluogo dell'ispezione, la data di conclusione dell'ispezione e i verbali di ispezione redatti, nonché, entro 50 giorni dalla conclusione dell'attività ispettiva, una relazione sugli esiti del controllo, utilizzando il formato di relazione allegato al programma di cui all'art. 6 della

convenzione. Nel caso in cui, successivamente alla trasmissione della suddetta relazione, l'Agazia acquisisca ulteriori informazioni in merito agli esiti della visita ispettiva, quali ad esempio risultati di accertamenti analitici, provvede quanto prima ad inviare ad ISPRA un'integrazione alla relazione inviata.

- f) Laddove ISPRA abbia preso parte all'ispezione con un proprio referente, i verbali di ispezione e la relazione di cui al precedente punto e) redatti dall'Agazia aderente, sono sottoscritti a firma congiunta, possibilmente mediante l'utilizzo di firma elettronica.
- g) La relazione di cui al precedente punto e), i verbali di ispezione, nonché tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione, fatte salve le modalità di trasmissione previste dal Codice di procedura penale per le eventuali notizie di reato o denunce, sono trasmessi in formato elettronico dai Responsabili della presente Convenzione.
- h) Ai fini di corrispondere al dettato del comma 6 dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/06, per ciascun impianto e attività ispettiva di cui al punto a), ISPRA, sentita l'Agazia aderente, si impegna a trasmettere all'Autorità competente, nel più breve tempo possibile, una comunicazione circa le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni accertate, proponendo altresì le misure da adottare. Nel caso in cui ISPRA non abbia partecipato alla visita ispettiva, l'Agazia aderente fornisce tempestivamente ad ISPRA le informazioni acquisite relative alle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e a formulare eventuali proposte circa le misure da adottare. In ogni caso ISPRA, prima dell'invio all'Autorità Competente di tale comunicazione, la trasmette per condivisione all'Agazia aderente, che si impegna ad esprimersi entro 10 giorni dal ricevimento della posizione di ISPRA.
- i) Fermi restando gli obblighi in capo agli operatori per effetto della qualifica di Pubblico Ufficiale, nel caso in cui a seguito delle ispezioni siano accertati illeciti di natura penale, gli eventuali operatori con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) facenti parte del gruppo ispettivo, per violazioni che rientrano nel campo di applicazione della qualifica, provvedono a redigere ed inoltrare apposita notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p. all'Autorità giudiziaria insieme ai verbali di ispezione ed agli altri elementi necessari raccolti anche successivamente, compresi gli esiti degli accertamenti analitici. Fermo restando quanto sopra, laddove le violazioni accertate rientrino nell'ambito di applicazione della Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/2006, gli eventuali operatori con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) facenti parte del gruppo ispettivo, provvedono altresì ad applicare le disposizioni di cui all'art. 318-ter e successivi del D.Lgs. 152/06, previa asseverazione tecnica concordata tra ISPRA e l'Agazia aderente secondo le usuali modalità di coordinamento.

Se nel gruppo ispettivo non sono presenti operatori con qualifica di UPG, i componenti del Gruppo ispettivo predispongono e sottoscrivono apposita informativa ai sensi dell'art. 331 C.p.p. alla quale dovranno essere allegati gli atti compiuti in campo (verbali di ispezione, campionamenti, fotografie, ecc...) e gli altri elementi necessari raccolti anche successivamente, compresi gli esiti degli accertamenti analitici. In questo caso, l'inoltro dell'informativa predisposta dal Gruppo Ispettivo all'Autorità giudiziaria viene effettuata da:

- 1) dall'Agenzia aderente, secondo le proprie disposizioni interne, (laddove l'ispezione sia stata condotta senza la partecipazione di referenti di ISPRA), informando ISPRA dell'avvenuto inoltro;
 - 2) da ISPRA, secondo le proprie disposizioni interne, (laddove l'ispezione sia stata condotta con la partecipazione di referenti di ISPRA), informando ARPA dell'avvenuto inoltro.
- j) Nel caso in cui a seguito delle ispezioni siano accertati illeciti di natura amministrativa:
- 1) qualora abbia preso parte all'ispezione con un proprio referente, ISPRA predisponde il verbale di accertamento e contestazione e provvede ad effettuare le successive notificazioni di legge ed altresì ad inviare il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni;
 - 2) negli altri casi, l'Agenzia aderente predisponde il verbale di accertamento e contestazione e lo trasmette ad ISPRA che, in quanto responsabile del procedimento di accertamento, provvede ad effettuare le successive notificazioni di legge ed altresì ad inviare il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.
- k) Competono ad ISPRA, in quanto responsabile del procedimento di accertamento, tutte le comunicazioni ai gestori delle attività ed all'Autorità competente previste dall'art. 29-decies del decreto legislativo 152/06.
- l) Competono altresì ad ISPRA l'esame e le decisioni sulle eventuali attività conseguenti alle comunicazioni inviate dai gestori ai sensi delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) e nei piani di monitoraggio e controllo. ISPRA, prima dell'invio di eventuali comunicazioni ai gestori e all'Autorità Competente, le inoltra per condivisione all'Agenzia aderente, la quale si impegna ad esprimersi entro 10 giorni dal ricevimento della posizione di ISPRA.

N. proposta: PDEL-2015-82 del 03/11/2015

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione quadro con ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente avente ad oggetto l'effettuazione dei controlli AIA statali.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 10/11/2015

Il Dirigente
